CAMERA DEI DEPUTATI N. 3458

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ZACCAGNINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SPATARO)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SPALLINO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SULLO)

—

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico

Seduta del 29 novembre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto il Parlamento, al fine di facilitare l'acquisto della proprietà a condizioni di favore alle classi meno abbienti e per incrementare, con i ricavi, le costruzioni edilizie, con legge 21 marzo 1958, n. 447, delegò il Governo ad emanare le norme per la disciplina della cessione in proprietà a favore degli assegnatari degli alloggi popolari.

Il Governo, in conformità alla delega avuta, sentita una Commissione di parlamentari, con decreto del Presidente della

Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ha emanato le norme per il riscatto degli alloggi popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo.

Nonostante l'impegno con il quale il Ministero dei lavori pubblici ha sollecitato le operazioni degli Enti, stimolandone l'attività e mettendo in rilievo il fine sociale della legge, i risultati ottenuti non sono da ritenersi soddisfacenti in quanto alcune norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si sono dimostrate di difficile applicazione e comunque il loro contenuto non ha certo invogliato all'acquisto della proprietà.

Le cause infatti della situazione determinatasi sono da imputarsi a due fenomeni, uno di carattere essenzialmente economico e l'altro di carattere pratico.

Le varie questioni sono state ripetutamente discusse anche in sede parlamentare ed il Ministro del tempo, onorevole Togni (Riunione della Commissione parlamentare dei lavori pubblici della Camera dei deputati in sede referente, del 22 giugno 1960) ebbe a dichiarare che era intendimento del Governo di apportare alle disposizioni contenute nel predetto decreto n. 2 gli « aggiornamenti, inevitabili per una legge tanto rinnovatrice » e che in particolare si intendeva « ridurre il tasso di interesse e anche assicurare la permanenza nell'alloggio attualmente occupato a coloro che non possono o non intendono riscattare l'alloggio », dare « efficacia retroattiva » alle nuove norme e pubblicare nuovi bandi di vendita.

In adempimento di tale impegno è stato ora predisposto il presente disegno di legge, col quale, oltre ai punti suindicati vengono ritoccate alcune altre poche norme del citato decreto del Presidente della Repubblica al fine di renderlo meglio funzionante.

1. — Snellimento delle procedure.

L'articolo 1 abroga anzitutto l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2, che, come è noto, richiede la proporzione dell'alloggio da riscattare alla composizione del nucleo familiare. Tale disposizione richiede lunghi e laboriosi accertamenti che quasi sempre danno adito a contestazioni, ragion per cui si è ritenuto opportuno eliminare tale requisito ai fini di una più semplice e rapida procedura di riscatto.

Sempre ai fini della semplificazione della procedura vengono abrogati anche gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 i quali stabiliscono da un lato la preferenza agli assegnatari nelle alienazioni e dall'altro le entità minime delle richieste che consentono le alienazioni stesse. In conseguenza è stato necessario modificare, con gli articoli 3, 7 e 8 del disegno di legge, gli articoli 4, 10 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2. Un cenno particolare merita la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7 con la quale, prevedendosi che coloro che non chiedono il riscatto conservano il godimento dell'alloggio a titolo di « locazione semplice », si afferma il principio che gli assegnatari stessi rimangono nell'alloggio alle stesse condizioni di prima.

Inoltre è stato necessario anzitutto apportare una lieve modifica al 1° comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 in conseguenza della soppressione dei bandi già previsti dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 ed infine modificare l'articolo 3, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 per far sì che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possa, così come è previsto per le ferrovie, disporre di un determinato numero di alloggi di servizio.

2. — Riduzione del tasso d'interesse.

Sotto il profilo dell'affluenza delle richieste di cessione in vendita, come si è detto, il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, non ha conseguito risultati soddisfacenti.

In pratica l'inquilino raffronta il costo della pigione attuale con l'entità della quota del riscatto, senza tener conto delle ragioni della esiguità attuale dei canoni di fitto.

Tale raffronto non può essere che negativo. Infatti il canone per la cessione degli alloggi (corrispondente al valore venale determinato dalle Commissioni provinciali e ridotto del 30 per cento, con l'aggiunta del 5,80 per cento di interesse per quegli alloggi il cui pagamento viene differito nel tempo) risulta in ogni caso sensibilmente più gravoso del canone di affitto, come appare dallo specchio seguente in cui viene indicato il rapporto di maggiorazione del canone di riscatto degli alloggi di recente e nuova costruzione rispetto a quello di locazione, a seconda delle leggi di finanziamento, per ogni milione di costo di costruzione.

Rapporto fra canoni di locazione e quote di riscatto in base al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Per ogni milione di costo di costruzione (tutto al netto delle spese generali e di manutenzione).

LEGGI	Canone di locazione calcolato in base al costo di costruzione		Canone di riscatto valore venale ridotto del 30 % al tasso del 5,80%		Rapporto di maggiorazione tra quote di riscatto e fitto
	Annuale	Mensile	Annuale	Mensile	
Legge 10 aprile 1947, n. 261	5.000	417	60.042	5.004	12
» 2 luglio 1949, n. 408	27.300	2.275	60.042	5.004	2,20
» 24 luglio 1949, n. 622	33.650	2.804	60.042	5.004	1,78

Aggiungasi per gli alloggi di vecchia costruzione, un motivo di ordine ambientale che influisce negativamente sulle richieste di vendita (non rispondenza del numero di vani all'esigenza di nuclei familiari, mancanza negli appartamenti di adeguati servizi, fabbricati a carattere intensivo).

In tali condizioni, per rendere più accettabile il riscatto del proprio appartamento da parte dell'inquilino, non resta che diminuire l'onere attraverso l'unico sistema possibile, quello cioè della riduzione del tasso di interesse per le vendite rateali.

Per poter garantire il pagamento dei mutui contratti per la costruzione delle case popolari, per coprire le altre passività di gestione inerenti agli stabili alienati e consentire il finanziamento di nuovi programmi costruttivi – come è anche nelle finalità della legge – il nuovo tasso d'interesse viene, con l'articolo 5 del disegno di legge, determinato nella misura del 5 per cento in luogo dell'attuale 5,80 per cento.

3. — Limite minimo della determinazione del valore venale degli alloggi.

Si è dato talvolta il caso, per gli alloggi di più recente costruzione, che le Commissioni di 1° e 2° grado abbiano talmente contenuto la valutazione del valore venale degli immobili che, applicata l'ulteriore riduzione del 30 per cento prevista dalla legge, il prezzo di alienazione è risultato inferiore all'entità del mutuo da estinguere.

Poiché in linea di massima è da ritenere che alla riduzione del 30 per cento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 2 ed alle altre passività che gravano sugli alloggi (come ad esempio quello del preammortamento dei mutui, del pagamento della spesa per iscrizione ipotecaria, ecc.), si può far fronte con il contributo del 4 per cento accordato dallo Stato, il valore venale dell'alloggio, al lordo della riduzione del 30 per cento, non può essere determinato dalle Commissioni in misura inferiore al costo di costruzione di ogni singolo alloggio.

A ciò si provvede con l'articolo 5 del provvedimento aggiungendo un comma mediante il quale viene stabilito che per gli edifici costruiti col contributo statale ed ultimati dopo il 1° luglio 1961, il valore venale degli alloggi non può essere inferiore al costo di costruzione.

La disposizione ha vigore solo a datare dal 1° luglio 1961 ad evitare una nuova valutazione degli alloggi che potrebbe essere determinata a danno degli inquilini che già hanno chiesto la cessione in proprietà.

In pratica, per gli alloggi ultimati dopo il 1° luglio 1961, il trattamento fatto a coloro che riscattano verrà ad essere analogo a quello dei soci delle cooperative che estinguono i mutui, sia pure al netto del contributo dello Stato, in 35 anni al tasso minimo del 5,80 per cento.

4. — Riduzione del prezzo di cessione degli alloggi costruiti ex lege n. 640.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, prescrive che gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, vanno ceduti in proprietà secondo le norme della legge stessa.

Le richieste di cessione in vendita di tali alloggi da parte degli interessati sono scarse, mentre sembra quanto mai opportuno farne aumentare l'afflusso anche agli effetti dei rientri sui quali, come è noto, non grava alcuna passività per estinzione di mutui od altro.

L'esiguità delle richieste è da attribuire all'evidente divario fra quota di fitto e quota di riscatto.

È quindi necessario ridurre il prezzo di cessione di tali alloggi, tanto più che l'iniziativa è giustificata dal fatto che si tratta di famiglie delle categorie sociali economicamente più depresse.

In analogia a quanto già fatto con legge 30 dicembre 1960, n. 1676, riguardante le abitazioni per i lavoratori agricoli, l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene modificato, con l'articolo 14 del disegno di legge, nel senso che gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprietà in unica soluzione o in 25 anni al prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo di costruzione.

5. — Utilizzazione delle somme ricavate dalle cessioni.

Allo scopo di rendere più spedita l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 21, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 2, con l'articolo 11 si elimina la autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici e del tesoro sui singoli prelievi di fondi dai conti correnti disponendo che solo i piani di utilizzo e i programmi predisposti dagli enti sono soggetti alla autorizzazione di tali Ministri, mentre le singole operazioni di prelievo sono sottoposte alla sola autorizzazione degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Nello stesso articolo viene poi aggiunta una disposizione – che presenta particolare importanza – in virtù della quale gli enti proprietari hanno facoltà di stipulare convenzioni, da approvare dai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per reinvestire con gli Istituti di credito autorizzati, gli introiti presenti e futuri. Tale disposizione è di grande utilità in quanto consentirà agli enti interessati di poter utilizzare immediatamente la parte delle quote di ammortamento dei mutui destinate alle costruzioni. In tali sensi è stato modificato il 3° comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2.

5. — Disciplina degli alloggi dell'ex Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato (I.R.C.I.S.).

Allo scopo di consentire l'acquisto della proprietà a tutti coloro che occupano alloggi costruiti dall'ex I.R.C.I.S. l'articolo 22, 2° comma, viene modificato nel senso che hanno diritto alla cessione, tutti coloro che sono in godimento di alloggi I.R.C.I.S. Tale disposizione auspicata da gran parte degli occupanti tali alloggi è contenuta nello articolo 12 del disegno di legge.

6. — Riparto e cancellazione delle ipoteche.

In base all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2, « gli enti costruttori di case popolari con il contributo dello Stato, hanno diritto alla divisione della ipoteca gravante sullo stabile stesso quando abbiano restituito almeno la quarta parte della somma mutuata garantita dalla ipoteca predetta.

Le ipoteche parziali risultanti dai frazionamenti sono cancellate man mano che si procede alla estinzione dei debiti da esse rispettivamente garantite, ed alla stipulazione dei contratti definitivi di vendita ai quali interverranno i creditori ipotecari per la prestazione del relativo consenso.

In relazione a tale disposizione si è rilevato che non è indispensabile che gli enti mutuanti procedano formalmente alla divisione ed al riparto dell'ipoteca tra i vari alloggi dello stabile venduto, mentre può essere invece sufficiente per gli enti mutuatari la comunicazione da parte degli enti mutuanti *del piano di riparto del debito residuo* tra i vari alloggi. Estinta integralmente la quota parte della somma mutuata residua afferente l'alloggio venduto, l'ente mutuante presterà il proprio consenso perché l'alloggio venga liberato dal gravame ipotecario.

Inoltre si è ancora rilevato che, per cancellare la ipoteca dovrebbe essere estinta la quota parte di debito afferente l'alloggio venduto al *netto dei contributi statali*. Pertanto l'ipoteca dovrebbe essere cancellata non a seguito di una estinzione *totale* del debito predetto, ma a seguito di una estinzione parziale, che lascerebbe ancora sussistere una quota residua di debito, al cui soddisfacimento dovrebbe essere provveduto con la corresponsione del contributo statale.

A tal fine con l'articolo 10 è stato modificato il predetto articolo 20 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 2 nel senso che gli enti, in previsione della vendita da effettuare dei vari alloggi, possono chiedere ed ottenere dall'Istituto mutuante il piano di ripartizione del debito nei confronti degli alloggi medesimi, affermando che, estinta la quota del debito gravante su ciascun alloggio, l'Istituto mutuante provvederà alla cancellazione dell'ipoteca dell'alloggio medesimo anche se non risultasse estinta la quota di credito corrispondente al contributo statale.

Per quanto riguarda, poi, gli enti di credito fondiario, in deroga all'articolo 12 del testo unico delle leggi sul credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, gli stessi Istituti vengono autorizzati a tenere in circolazione, anche senza l'assistenza delle iscrizioni ipotecarie, le cartelle emesse per la parte del debito da estinguere col contributo statale, in quanto garantite col contributo stesso.

Solo così potrà essere garantita l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 2, 2° comma, in base al quale « chi ha acquistato la proprietà, ha diritto alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio ».

7. — Alloggi per terremotati di Reggio Calabria.

Con l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 si è consentito, a condizioni di favore, l'acquisto delle case per terremotati costruite con i proventi dell'addizionale in Messina. Si è ritenuto equo estendere – con l'articolo 15 – tale disposizione anche per gli alloggi per terremotati costruiti in Reggio Calabria, trattandosi di situazione analoghe.

8. — Cooperative a proprietà indivisa.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ha trasformato le cooperative edilizie a proprietà indivisa in quelle a proprietà individuale. Peraltro non sono state abrogate le altre norme relative alle cooperative indivise contenute nel testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Trattasi di modifica avente carattere formale e pertanto, con l'articolo 13 del disegno di legge, è stato modificato il 1° comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Inoltre con l'articolo 9 del disegno di legge viene modificato il 1° comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 nel senso che vengono soppressi i richiami agli articoli 11 e 12 abrogati e contemporaneamente vengano sostituite le parole « a quelle delle assegnazioni », con le parole, più proprie « dalla data di sottoscrizione dei contratti ».

Infine con l'articolo 16 del disegno di legge viene data efficacia retroattiva alle disposizioni contenute negli articoli 1, 6, 13, 14 e 15 dello schema stesso.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 5, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono abrogate.

ART. 2.

L'articolo 3, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Nella attuazione delle presenti norme deve essere esclusa dalla cessione in proprietà una quota pari al 20 per cento degli alloggi di proprietà delle province, dei comuni, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed una quota pari al 30 per cento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato ».

L'articolo 3, 4° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Le attribuzioni previste dal precedente comma spettano al Ministro per i trasporti, per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed al Ministro per le poste e le telecomunicazioni per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

ART. 3.

L'articolo 4, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalla presente legge ».

ART. 4.

L'articolo 6, 1° comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del 30 per cento nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente, fino ad un massimo di 20 anni ».

ART. 5.

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1° luglio 1961 il valore venale degli alloggi non può essere inferiore al costo di costruzione ».

ART. 6.

Il tasso d'interesse per il pagamento rateale del prezzo degli alloggi fissato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è stabilito nella misura del 5 per cento.

Il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli Enti proprietari per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato.

ART. 7.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Gli Enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli assegnatari degli alloggi non compresi nella quota di riserva, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio del quale sono in godimento.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all'Ufficio locale dell'Ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilità, da un deposito di lire 5.000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito è incamerato dall'Ente proprietario qualora l'aspirante receda dalla richiesta cessione ed è, invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per carenza di titolo.

In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il 3° grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento.

Gli Enti interessati, ricevuta la richiesta di cessione comunicano all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato dalla Commissione provinciale.

Coloro che non esercitano la facoltà di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice ».

ART. 8.

Il 2° comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore a 15 anni ».

Il 4° comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Gli acquirenti hanno facoltà di affittare l'alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previo consenso del Ministro per i lavori pubblici o del direttore generale delle ferrovie dello Stato, per gli alloggi costruiti dalle ferrovie dello Stato stesse, i quali possono delegare tale facoltà ai rispettivi organi periferici dipendenti.

Il consenso si intende tacitamente accordato nel caso che entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata risposta ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 16 è abrogato.

ART. 9.

L'articolo 18, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita di tutti gli alloggi di uno stabile, l'amministrazione di questo è assunta dagli assegnatari ».

ART. 10.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Gli Enti, in previsione della vendita da effettuare dei vari alloggi, possono chiedere ed ottenere dall'Istituto mutuante il piano di ripartizione del debito riferentesi agli alloggi medesimi.

Estinta la quota del debito gravante su un alloggio, l'Istituto mutuante, anche se non risultasse estinta la quota di debito corrispondente al contributo statale, provvederà alla riduzione dell'ipoteca gravante sullo

stabile del quale fa parte l'alloggio medesimo, sia riducendo la somma per cui era stata presa l'iscrizione dell'ammontare della quota di debito pagata sia restringendo l ipoteca stessa agli alloggi dello stabile per i quali il debito continua a sussistere.

In deroga all articolo 12 del testo unico sulle leggi del credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, gli Istituti di credito fondiario sono autorizzati a tenere in circolazione, anche senza l'assistenza dell'iscrizione ipotecaria, le cartelle emesse per la parte del debito da estinguere con il contributo statale in quanto garantito dal contributo stesso ».

ART. 11.

Il 3° comma, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dai seguenti:

« Le somme ricavate dall'alienazione di tutti gli altri alloggi saranno versate in conti correnti speciali presso la Cassa depositi e prestiti per essere destinate:

a) per estinzione delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi alienati al netto dei contributi statali, che continueranno ad essere corrisposti all'Ente finanziatore da parte del Ministero dei lavori pubblici;

b) per estinzione di altre passività di gestione inerenti agli alloggi alienati;

c) per costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare da parte degli Enti già proprietari degli alloggi alienati.

L'utilizzazione di tali somme dovrà risultare da appositi programmi da redigersi dagli Enti interessati e da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

L'estinzione delle passività di gestione di cui alla lettera *b*) sarà autorizzata dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

La costruzione di nuovi alloggi di cui alla lettera *c*) sarà effettuata in base a programmi esecutivi da approvarsi dal Ministro dei lavori pubblici ».

ART. 12.

Il 2° comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio tutti coloro che ne sono tuttora in godimento ».

ART. 13.

Il 1° comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative assistite dal contributo statale e già costituite ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono trasformate in cooperative a proprietà individuale restando abrogate tutte le disposizioni contenute nel testo unico suddetto riferentesi a dette cooperative ».

ART. 14.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni in rate mensili costanti posticipate senza interessi.

Il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio ».

ART. 15.

La disposizione dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si applica anche agli assegnatari di alloggi per terremotati di Reggio Calabria.

ART. 16.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 6, 13, 14 e 15 della presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.